



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi
GR/39/21

PROT.

Roma,

Associazioni di categoria delle Farmacie
convenzionate

Ordini professionali dei Farmacisti

Unione nazionale farmacisti titolari di
parafarmacia

e. p.c. Direttori Dipartimenti farmaceutici e
Direttori Servizi farmaceutici delle
AA.SS.LL., A.O., IRCSS e P.U.

Inviato via PEC

**Oggetto: Covid-19. Misure organizzative urgenti per il confezionamento in Farmacia
convenzionata di mascherine facciali – Integrazione e modifica**

Alla luce di quanto disposto nell'ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid - 19 *"Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie"* (G.U. n.96 del 10/04/2020), si forniscono, con la presente ulteriori indicazioni riguardanti il confezionamento e la vendita di DPI, che dovranno essere applicate, anche a parziale modifica di quanto già esposto nella precedente circolare di pari oggetto prot. n. 0299038.

Tale modalità previste dall'ordinanza e riferite alle farmacie, saranno applicabili anche alle parafarmacie non appena confermato dall'aggiornamento dell'ordinanza.

Nell'ordinanza di cui sopra oltre ad essere richiamate le norme igienico sanitarie da seguire nel confezionamento nonché le procedure amministrative, si rappresenta che:

- *"la vendita al dettaglio anche di una sola unità di DPI senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore o pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il numero dei DPI presenti nella medesima";*



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi
GR/39/21

- *“per le vendite al dettaglio di cui alla presente ordinanza, le informazioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e dalla normativa di settore potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate adottate a cura di ciascuna farmacia, anche mediante apposizione su un apposito cartello esposto nei comparti del locale di vendita”;*
- la violazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area
Lorella Lombardozzi

Il Direttore
Renato Botti